



AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO - ACTC

STATUTO

Testo approvato con deliberazione consiliare dei comuni proprietari:

- del. n. 2 dd. 30/01/2023 Comune di Bleggio Superiore;
- del. n. 53 dd. 22/12/2022 Comune di Comano Terme;
- del. n. 23 dd. 29/12/2022 Comune di Fivè;
- del. n. 9 dd. 07/03/2023 Comune di San Lorenzo Dorsino;
- del. n. 11 dd. 15/03/2023 Comune di Stenico.

Indice

TITOLO I	4
Art. 1 – Costituzione	4
Art. 2 – Quote di partecipazione	4
Art. 3 – Denominazione e sede	4
Art. 4 – Durata	4
Art. 5 – Patrimonio	4
Art. 6 – Scioglimento e liquidazione	4
Art. 7 – Partecipazione dell’Azienda Consorziale a società e consorzi, enti, associazioni	5
TITOLO II	5
Art. 8 – Organi aziendali	5
Art. 9 – Assemblea	5
Art. 10 – Durata in carica dei componenti dell’Assemblea	5
Art. 11 – Attribuzioni dell’assemblea	5
Art. 12 – Riunioni	6
Art. 13 – Pubblicazione, trasmissione ed esecutività delle deliberazioni assembleari	6
Art. 14 – Convocazione	6
Art. 15 – Funzionamento dell’Assemblea	6
Art. 16 – Modifiche statutarie	7
Art. 17 – Approvazione delle deliberazioni	7
Art. 18 – Presidente dell’Assemblea	7
Art. 19 – Consiglio di Amministrazione	7
Art. 20 – Incompatibilità alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione	8
Art. 21 – Decadenza da componente del Consiglio di Amministrazione	8
Art. 22 – Sostituzione	8
Art. 23 – Sostituzione dell’intero Consiglio di Amministrazione	8
Art. 24 – Revoca o scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di singoli componenti	8
Art. 25 – Attribuzioni del Consiglio di amministrazione	8
Art. 26 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	9
Art. 27 – Presidente del Consiglio di Amministrazione	9
Art. 28 – Atti fondamentali	10
Art. 29 – Organo di controllo	10
Art. 30 – Compiti dell’Organo di controllo	11
Art. 31 – Revisione di bilancio	11
Art. 32 – Vigilanza	11
TITOLO III	11
Art. 33 – Gestione aziendale: criteri e controllo interno	11
Art. 34 – Norme in materia di finanza, contabilità e patrimonio	11
Art. 35 – Piano programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico annuale, bilancio di esercizio	12
Art. 36 – Destinazione degli utili	12
Art. 37 – Copertura delle perdite	12
TITOLO IV	13
Art. 38 – Struttura organizzativa	13
Art. 39 – Stato giuridico e trattamento economico del personale	13
Art. 40 – Regolamento del personale	13
Art. 41 – Tariffe e corrispettivi	13
Art. 42 – Appalti e forniture	13
TITOLO V	14
Art. 44 – Responsabilità del personale	14
Art. 45 – Responsabilità dell’Organo di controllo	14
Art. 46 – Azione di responsabilità	14
Art. 47 – Trasparenza	14

Art. 48 – Informazione agli utenti; carta dei servizi.....	14
Art. 49 – Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione.	14
Art. 50 - Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG).....	15
Art. 51 - Organismo di Vigilanza (OdV)	15
Art. 52 – Arbitrato e foro competente	15
Art. 53 – Norme transitorie e finali.....	15

TITOLO I
COSTITUZIONE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE, DURATA, PATRIMONIO,
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE, PARTECIPAZIONI

Art. 1 – Costituzione

1. Ai sensi degli artt. 41 e 61 della legge regionale 4/1/93 n. 1 e ¹della legge regionale 29/11/1978, n. 24, fra i Comuni di Bleggio Superiore, Comano Terme, Fiavè, S. Lorenzo Dorsino e Stenico, è costituito, a seguito di specifica Convenzione, un ente pubblico economico nella forma di Consorzio – Azienda (Azienda Consorziale), al fine di conseguire i seguenti scopi istituzionali:
 - a. gestire il patrimonio della ex Fondazione “G.B. Mattei”;
 - b. svolgere le seguenti attività:
 - Termale;
 - Alberghiera;
 - Qualsiasi altra attività connessa, complementare, collaterale e strumentale alla attività istituzionale, tra cui quella della produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici, in funzione del conseguimento dell’ottimale gestione del patrimonio aziendale in conformità alle disposizioni del presente Statuto nonché alle finalità e agli indirizzi stabiliti dall’Assemblea.
 - c. Esercitare le proprie attività mirando alla massimizzazione delle ricadute, in termini economici, sociali, culturali e di sostenibilità ambientale a favore dei territori dei Comuni consorziati e dei relativi abitanti. Tali ricadute sono assicurate anche da specifiche azioni di supporto nelle forme e con le modalità stabilite dall’Assemblea nell’ambito dell’onere finanziario indicato dall’art. 36 dello Statuto.
 - d. Assicurare a favore degli abitanti residenti nei Comuni proprietari il diritto ad attingere acqua alla fonte termale, per esclusivo proprio uso personale, giusta antichissima consuetudine, da disciplinare con apposito regolamento deliberato dall’Assemblea.

Art. 2 – Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione sono uguali per ciascuno dei comuni originari.
2. Nei casi di fusione e accorpamento dei comuni partecipanti al comune subentrante viene attribuita la somma delle quote spettanti agli enti accorpati o fusi.
3. Nell’Assemblea consorziale a ciascun Comune spetta un voto.

Art. 3 – Denominazione e sede

1. L’Azienda Consorziale, ente pubblico economico, assume la denominazione di “Azienda Consorziale Terme di Comano – ACTC – Lascito G.B. Mattei” e potrà servirsi anche della denominazione “Azienda Consorziale Terme di Comano” o “ACTC”, ed è dotata di personalità giuridica.
2. L’Azienda Consorziale ha sede presso lo stabilimento delle Terme di Comano situato nel Comune di Stenico, Loc. Terme di Comano, n. 6.
3. Possono essere istituite sedi secondarie.

Art. 4 – Durata

La durata dell’Azienda Consorziale è stabilita al 31 dicembre 2060.

Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Azienda Consorziale è costituito da beni mobili ed immobili, già appartenenti alla Fondazione “Giovanni Battista Mattei” trasferiti al Consorzio Intercomunale Terme di Comano ai sensi dell’art. 5, primo comma della Legge regionale 29 novembre 1978, n. 24 e dai beni successivamente acquisiti.

Art. 6 – Scioglimento e liquidazione

1. L’Azienda Consorziale può cessare a seguito di deliberazioni conformi adottate da tutti i Comuni consorziati.
2. Ognuno degli Enti uniti in Consorzio Azienda può cessare di farne parte purché intervenga il consenso di tutti gli altri Enti consorziati. In considerazione dell’origine e della natura dell’Azienda Consortile, la quota di partecipazione dell’Ente consorziato cessato viene ripartita in parti uguali tra gli altri Enti consorziati. Restano fermi i diritti di cui all’art. 1, lett. d) dello Statuto dei residenti del comune cessato.
3. Per la liquidazione dell’Azienda valgono le norme, in quanto applicabili, previste dal Codice civile per le società di capitali, tenendo conto della regola generale che il patrimonio consortile è ripartito tra i singoli Enti in

proporzione alle quote di partecipazione.

Art. 7 – Partecipazione dell’Azienda Consorziale a società e consorzi, enti, associazioni

1. Al fine di conseguire i propri scopi istituzionali l’Azienda Consorziale può partecipare, nei limiti e nelle modalità previsti dalla normativa vigente e in conformità agli indirizzi dell’Assemblea consorziale, a società di capitali, consorzi, enti o associazioni, o concorrere alla loro costituzione
2. Sempre al fine di conseguire i propri scopi istituzionali l’Azienda Consorziale può costituire società di valorizzazione e gestione del patrimonio aziendale, ferme restando le modalità e le procedure previste dalla disciplina vigente.

TITOLO II
ORGANI, COMPOSIZIONE E COMPETENZE

Art. 8 – Organi aziendali

1. Sono organi dell’Azienda Consorziale:
 - l’Assemblea
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - l’Organo di controllo.

Art. 9 – Assemblea

1. L’Assemblea dell’Azienda Consorziale è composta dai rappresentanti dei Comuni associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato.
2. La delega del Sindaco può essere conferita solo ad altro componente della relativa Giunta comunale, per iscritto, e può essere revocata.
3. La delega deve essere conferita e revocata per iscritto dandone comunicazione all’Assemblea.
4. Le funzioni di segretario dell’Assemblea vengono svolte, nel rispetto della disciplina legislativa vigente, dal soggetto nominato a maggioranza assoluta dalla medesima Assemblea scelto, di norma, tra i segretari comunali degli Enti consorziati tenendo conto, per quanto possibile, del principio di rotazione. L’Assemblea fissa la durata dell’incarico e il compenso corrispondente all’attività effettivamente svolta.
5. In caso di sua assenza o impedimento, esercita le funzioni di segretario il membro più giovane dell’Assemblea.
6. Il Segretario dell’Assemblea:
 - Assiste alle adunanze della medesima, ne redige i relativi verbali apponendovi la propria firma insieme al Presidente, cura la formale stesura degli atti e delle deliberazioni.
 - È responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni, provvede alla loro trasmissione agli Uffici dell’Azienda Consorzio per la loro pubblicazione all’Albo consorziale e agli Enti Consorziati.
 - Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 10 – Durata in carica dei componenti dell’Assemblea

1. La cessazione della carica di Sindaco comporta la perdita della carica di componente dell’Assemblea.

Art. 11 – Attribuzioni dell’assemblea

1. L’Assemblea è la diretta espressione degli enti rappresentanti le comunità locali. Ad essa spettano la determinazione degli indirizzi ed il controllo della loro attuazione.
2. Spetta all’Assemblea:
 - a) Eleggere il proprio Presidente ed eventualmente il Vicepresidente che in caso di assenza od impedimento del Presidente lo sostituisce e ne assume le funzioni;
 - b) Eleggere il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - c) Nominare i componenti dell’Organo di controllo;
 - d) Determinare all’inizio della tornata amministrativa ed aggiornare successivamente, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, gli indirizzi a cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nell’attuazione dei suoi compiti e nel raggiungimento degli obiettivi di interesse aziendale;
 - e) Deliberare in ordine ai programmi e all’attuazione delle iniziative di carattere sociale;

- f) Approvare gli Atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 28;
- g) Approvare gli atti di delega ai membri del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 25 V e VI comma.
- h) Adottare l'eventuale provvedimento di revoca degli amministratori o di scioglimento del Consiglio di Amministrazione;
- i) Deliberare sulla costituzione o partecipazione a società, consorzi, enti, associazioni di cui al successivo articolo 28, lett. e);
- j) Deliberare le acquisizioni e le alienazioni del patrimonio, anche tramite conferimento in società, di cui al successivo articolo 28, comma 1, lett. f);
- k) Determinare gli emolumenti e rimborsi spese dovuti al Presidente dell'Assemblea, al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione, anche in relazione a particolari funzioni ad essi assegnate e ai componenti dell'Organo di controllo nei limiti previsti dalla disciplina legislativa vigente;
- l) Deliberare le modifiche allo Statuto che spettano alla sua esclusiva competenza; parimenti delibera proposte di modifica la cui approvazione è riservata ai Comuni consorziati in base alla legge o al presente Statuto.
- m) Approvare il regolamento interno sul funzionamento dell'Assemblea.

Art. 12 – Riunioni

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, rispettivamente per approvare il Programma delle iniziative sociali e, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli indirizzi impartiti dall'Assemblea, il Piano programma ed i suoi aggiornamenti, i Bilanci preventivi economici annuale e pluriennale ed il bilancio di esercizio.
2. Può riunirsi straordinariamente in ogni momento per iniziativa del Presidente o a richiesta del Consiglio di Amministrazione o di almeno 2 dei Componenti l'Assemblea con istanza contenente gli argomenti da trattare.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea che trattano i punti previsti all'art. 28.

Art. 13 – Pubblicazione, trasmissione ed esecutività delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea consorziale, entro otto giorni dall'adozione, sono pubblicate per dieci giorni consecutivi all'Albo dell'Azienda Consorziale.
Sono altresì trasmesse agli Enti consorziati per gli adempimenti di competenza dei medesimi.
2. Le delibere assembleari, che ai sensi della disciplina legislativa vigente¹, non devono essere sottoposte all'approvazione dei Comuni consorziati diventano esecutive al termine del periodo di pubblicazione all'Albo dell'Azienda Consorziale.
3. Le delibere assembleari, che ai sensi della disciplina legislativa vigente, devono essere approvate/ratificate dai Comuni consorziati, diventano esecutive ad intervenuta esecutività delle corrispondenti deliberazioni di approvazione/ratifica dei competenti organi comunali.

Art. 14 – Convocazione

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal proprio Presidente. L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente qualora ne facciano richiesta i soggetti indicati all'articolo 12.
2. Gli avvisi di convocazione, da inviare ai soggetti che hanno titolo di partecipare all'Assemblea tramite posta elettronica certificata, devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno e devono pervenire ai singoli componenti almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie e straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente. La convocazione è eseguibile con qualsiasi strumento utile allo scopo.
3. Presso l'Azienda Consorziale devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea, almeno 3 giorni prima della seduta, salvi i casi di convocazione d'urgenza.
4. La prima Assemblea successiva all'intervenuto rinnovo dei Consigli comunali dei comuni aderenti è convocata dal Sindaco neoeletto più anziano di età e dovrà avere luogo entro 60 giorni dalla relativa proclamazione, per provvedere alla nomina del Presidente.

Art. 15 – Funzionamento dell'Assemblea

¹ La disciplina al momento vigente è contenuta all'art. 69, co. 4, D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

1. La seduta è valida con la presenza di componenti che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento approvato dalla medesima di cui all'art. 11, lett. m) dello Statuto.
3. Le sedute dell'Assemblea sono riservate a meno che gli Enti consorziati all'unanimità non chiedano che sia tenuta in seduta pubblica. L'Assemblea non può comunque svolgersi in seduta pubblica quando sono trattati punti che riguardano specifiche persone ovvero iniziative ed operazioni strategiche per l'Azienda.

Art. 16 – Modifiche statutarie

1. Le modifiche allo Statuto dell'Azienda sono approvate dai singoli comuni consorziati, ad esclusione di quelle di competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 11 lettera l).

Art. 17 – Approvazione delle deliberazioni

1. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta.
2. È necessaria la maggioranza dei componenti l'Assemblea per le seguenti deliberazioni:
 - a) nomina del Presidente dell'Assemblea;
 - b) nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - c) nomina dell'Organo di controllo;
 - d) revoca dei singoli componenti e scioglimento del Consiglio di Amministrazione;
 - e) approvazione del Piano programma e del Programma delle iniziative sociali.

Art. 18 – Presidente dell'Assemblea

1. Al Presidente dell'Assemblea è demandata la rappresentanza istituzionale dell'Azienda Consorziale, il raccordo con gli Enti soci, la vigilanza sull'operato del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, sulla realizzazione delle attività che comportano ricadute in termini economici, sociali e culturali e di sostenibilità ambientale a favore dei territori dei Comuni consorziati e dei relativi abitanti.
2. Il Presidente dell'Assemblea è eletto dalla Assemblea stessa tra i propri componenti a maggioranza assoluta e rimane in carica per la durata fissata dall'Assemblea e comunque entro il limite del mandato amministrativo presso il comune di appartenenza.
3. Spetta al Presidente:
 - a. Convocare l'Assemblea fissando il relativo ordine del giorno, secondo le disposizioni del precedente art. 14.
 - b. Presiedere l'Assemblea.
 - c. Provvedere a quanto necessario per il funzionamento dell'Assemblea, in conformità all'apposito regolamento.
 - d. Ricevere gli atti del Consiglio di Amministrazione soggetti all'approvazione dell'Assemblea.
 - e. Tenere i contatti e curare i rapporti con gli Enti soci
4. Il Presidente dell'Assemblea:
 - può partecipare in qualità di uditore alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, lo supporta nell'implementazione delle direttive e degli obiettivi di interesse definiti dall'Assemblea e coordina le attività di verifica dell'attuazione ed il raggiungimento delle finalità indicate dall'Assemblea;
 - svolge le attività di coordinamento dei rapporti tra il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea e i suoi componenti;
 - affianca il Consiglio di Amministrazione nelle questioni aziendali di carattere politico-istituzionale o di particolare rilevanza strategica, mantenendo costantemente aggiornati gli altri membri dell'Assemblea.

Art. 19 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le attività di programmazione, controllo gestionale e di istituzione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile ai fini di assicurare la continuità aziendale.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 2 a 4 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea fuori dal proprio seno con la maggioranza di cui all'art. 17 fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e che risultino in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa nella gestione aziendale che deve essere analiticamente documentata nell'atto di nomina.
3. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea con votazione separata che deve precedere la votazione per la nomina degli altri membri.
4. La modalità di funzionamento del Consiglio è disciplinata da apposito regolamento.
5. Il Consiglio di Amministrazione, anche alla presenza di tutti coloro che hanno titolo di partecipare secondo lo

statuto, si riunisce in seduta riservata.

6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni. I suoi componenti restano in carica dopo la scadenza per l'adozione degli atti urgenti ed indifferibili, fino all'insediamento dei loro successori, nel rispetto della disciplina vigente.

Art. 20 – Incompatibilità alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione

1. Gli incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione sono soggetti alla normativa vigente in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni nella parte ai medesimi applicabile.
2. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione gli amministratori degli enti locali consorziati, nonché coloro che sono in lite con l'Azienda Consorziale, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti ai servizi svolti dall'ACTC.

Art. 21 – Decadenza da componente del Consiglio di Amministrazione

1. La qualità di componente il Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a consigliere comunale o le incompatibilità previste dal precedente articolo ipotesi previste dalla disciplina legislativa vigente o dal presente statuto che precludono l'assegnazione dell'incarico. Al ricorrere dei casi di incompatibilità, l'effetto può essere scongiurato se l'interessato rimuove la causa entro i termini previsti dalla disciplina vigente, ovvero entro 30 gg. dalla contestazione esclusivamente nei casi previsti dal presente statuto.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22– Sostituzione

1. L'Assemblea provvede alla sostituzione dei consiglieri dimissionari, deceduti ovvero decaduti.
2. A tale scopo il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di comunicare al Presidente dell'Assemblea le suddette cause entro 10 giorni da quello in cui esse si sono verificate o sono venute a sua conoscenza. Nei casi in cui l'evento riguarda il Presidente del Consiglio di Amministrazione l'obbligo di comunicazione grava sul consigliere più anziano.
3. La sostituzione ha effetto appena sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione che sostituiscono i consiglieri anzitempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 23– Sostituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione

1. In via straordinaria, il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea consorziale quando non sia in grado di deliberare perché la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione si trova nella situazione descritta all'art. 26, Il comma o per altro legittimo motivo.

Art. 24 – Revoca o scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di singoli componenti

1. Nei casi in cui si abbia motivo di ritenere che il Consiglio di Amministrazione o suoi singoli componenti non ottemperino a norme di legge o di regolamento ovvero pregiudichino gli interessi dell'Azienda Consorziale ovvero degli Enti consorziati, almeno 2 dei componenti dell'Assemblea possono presentare al Presidente dell'Assemblea motivate proposte di convocazione dell'Assemblea per lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione o la revoca di singoli componenti.
2. La proposta è trasmessa dal Presidente dell'Assemblea al Consiglio di Amministrazione o al consigliere interessato per la presentazione di eventuali controdeduzioni in merito, entro il termine perentorio di 15 giorni. L'Assemblea delibera sulla proposta di revoca o di scioglimento entro i 15 giorni successivi.
3. L'Assemblea deve provvedere contestualmente alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei componenti revocati.

Art. 25– Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'azienda, senza eccezioni di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed

- il raggiungimento degli scopi dell'ente che non siano per legge riservati all'Assemblea consorziale.
2. Ad esso compete l'adozione dei provvedimenti necessari per il raggiungimento dei fini aziendali, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea consorziale.
 3. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) adotta i regolamenti previsti dal presente Statuto e gli altri che si rendessero necessari per il miglior funzionamento dell'Azienda Consorziale, salvo i casi in cui l'attribuzione spetti all'Assemblea;
 - b) adotta il regolamento contenente la disciplina sull'esercizio del diritto di informazioni e di accesso agli atti dell'Azienda nei limiti previsti dalla disciplina vigente;
 - c) predispone, successivamente all'insediamento, il Piano-programma e, annualmente, gli aggiornamenti ritenuti opportuni tenuto conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea;
 - d) predispone entro le scadenze stabilite nel presente Statuto il bilancio preventivo triennale ed il bilancio preventivo annuale, nonché le variazioni rese necessarie durante l'anno;
 - e) predispone il bilancio di esercizio;
 - f) approva l'assunzione di mutui e le altre operazioni finanziarie;
 - g) approva le tariffe dei servizi erogati dall'Azienda Consorziale e le condizioni di fornitura;
 - h) dispone appalti, forniture e acquisti relativi alle attività dell'Azienda Consorziale;
 - i) approva la struttura organizzativa aziendale, l'inquadramento del personale ed i livelli retributivi anche in conformità al relativo regolamento;
 - j) prende atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dispone in ordine alla relativa spesa;
 - k) approva gli accordi sindacali aziendali;
 - l) approva il licenziamento per motivi disciplinari del personale secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti di lavoro;
 - m) istituisce sedi secondarie;
 - n) adotta ogni altra deliberazione che non rientra tra le attribuzioni dell'Assemblea.
 4. Alle sedute del Consiglio partecipa di diritto l'Organo di controllo.
 5. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile, può nominare direttori generali, direttori in genere e procuratori, determinandone i poteri per l'ordinaria amministrazione dell'Azienda Consorzio ed eventualmente per altri atti che ritenesse opportuni.
 6. Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare le proprie attribuzioni ad uno o più membri del Consiglio, ivi compreso il Presidente, determinando i limiti della delega, e i poteri attribuiti.
 7. Le deliberazioni del Consiglio nella loro parte dispositiva sono trasmesse ai Comuni proprietari ogni trimestre.

Art. 26 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il 4° grado e comunque in caso di conflitto di interessi ai sensi della disciplina vigente.
3. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
4. Le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio sono stabilite in apposito regolamento.
5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato obbligatoriamente dal Presidente su richiesta scritta dell'Organo di controllo, o di almeno la metà dei componenti il Consiglio stesso.
6. In caso di assenza od impedimento il Presidente del Consiglio di Amministrazione delega a sostituirlo un altro componente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di delega assume la presidenza il componente più anziano di età.

Art. 27 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dirige e coordina le attività del Consiglio di Amministrazione al fine di assicurare l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea consorziale e il costante collegamento e raccordo con la direzione del Consorzio.
2. Egli ha la rappresentanza legale dell'Azienda Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative, nominando avvocati, procuratori e consulenti. L'autorizzazione a stare in giudizio gli è conferita dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente, in particolare:
 - a) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e determina gli argomenti da inserire all'ordine del giorno;
 - b) Vigila sull'attività gestionale dell'Azienda Consorziale e sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c) Riferisce all'Assemblea consorziale sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa.
4. Il Presidente tiene i contatti con Enti ed Autorità per tutto ciò che riguarda gli ambiti di competenza del CdA e l'attività gestionale del Consorzio;
5. Il Presidente adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza che sconsigliano l'indugio della convocazione del Consiglio di Amministrazione apposito, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.
6. Il Presidente può delegare ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione l'esercizio temporaneo di taluno dei propri poteri.

Art. 28 – Atti fondamentali

1. È riservata all'Assemblea l'approvazione delle delibere con le quali il Consiglio di Amministrazione ha adottato le proposte concernenti:
 - a) il Piano programma;
 - b) il bilancio pluriennale;
 - c) il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni peggiorative del risultato economico;
 - d) il bilancio di esercizio;
 - e) la costituzione e l'assunzione di partecipazione in società di capitali, consorzi, enti ed associazioni riconosciute, nonché la nomina dei rappresentanti dell'Azienda in detti soggetti;
 - f) le acquisizioni e le alienazioni del patrimonio immobiliare.
2. Le deliberazioni di cui al 1° comma sono trasmesse entro 15 giorni dalla loro adozione al Presidente dell'Assemblea e agli Enti consorziati.
3. Per le delibere aventi ad oggetto i contenuti di cui al comma 1 del presente articolo, entro 30 giorni dal ricevimento, l'Assemblea può formulare osservazioni, proposte, richiedere chiarimenti e modifiche al Consiglio di Amministrazione, assegnando un termine per il riscontro non inferiore a giorni 15.
4. In caso di mancato riscontro o di mancato recepimento delle osservazioni, delle proposte o delle richieste di modifica, l'Assemblea può adottare comunque la relativa deliberazione, con le modifiche ritenute accoglibili, assumendosi peraltro ogni responsabilità conseguente.
5. L'Assemblea si pronunzia entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione o dei chiarimenti; in difetto la delibera di adozione si intende definitivamente approvata per quanto di competenza dell'Assemblea.
6. Il termine di 30 giorni di cui ai precedenti commi 3 e 4 è ridotto a 15 giorni per il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni.

Art. 29 – Organo di controllo

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico – finanziaria sono affidati ad un Collegio di revisori dei conti, composto da tre membri di cui uno con funzione di Presidente, oppure ad un Revisore unico dei conti, nominato dall'Assemblea.
2. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui alla normativa vigente.
3. I componenti dell'Organo di controllo durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello della nomina e comunque fino alla nomina del nuovo Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili. Non possono essere nominati componenti dell'Organo di controllo e, se nominati, decadono: i consiglieri degli Enti consorziati, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Azienda Consorziale, coloro che sono legati all'Azienda Consorziale da un rapporto continuativo di prestazioni d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti gli stessi servizi affidati all'Azienda Consorziale od industrie connesse al servizio medesimo o che abbiano stabili rapporti commerciali con il consorzio e coloro che hanno liti pendenti con l'Azienda Consorziale. Resta salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa vigente.
4. La decadenza del Consiglio di Amministrazione non comporta la decadenza dell'Organo di controllo.

5. All'Organo di controllo è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, secondo quanto previsto dalle tariffe professionali vigenti e nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina legislativa vigente. Spetta altresì il rimborso delle spese sostenute

Art. 30 – Compiti dell'Organo di controllo

1. L'Organo di controllo accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie e attesta, nella relazione al Bilancio di esercizio, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. L'Organo di controllo vigila sulla gestione economico-finanziaria ed a questo fine:
 - a) esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti;
 - b) esamina con frequenza almeno trimestrale la situazione economica e finanziaria dell'Azienda, formulando eventualmente motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostegli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione e, in specie, sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero della disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o quote societarie;
 - d) denuncia all'Assemblea fatti censurabili di rilevanti entità riguardanti il Consiglio di Amministrazione o la gestione della Azienda Consorziale.
3. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.
4. All'Organo di controllo sono assicurate l'informazione e l'acquisizione degli atti e documenti dell'Azienda che siano di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.
5. L'Organo di controllo partecipa alle sedute dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione nelle quali si discutono gli atti fondamentali di cui all'articolo 28 nonché, di norma, alle altre sedute del Consiglio di Amministrazione ed alle sedute dell'Assemblea alle quali sia invitato. I membri dell'Organo di controllo possono richiedere l'iscrizione a verbale di eventuali osservazioni o rilievi.

Art. 31 – Revisione di bilancio

1. I bilanci dell'Azienda possono essere sottoposti – per decisione dell'Assemblea – a revisione ai fini di certificazione, ad opera di società iscritta nell'albo speciale della CONSOB e individuata dal Consiglio di Amministrazione.
2. La società di revisione coordina la propria attività con quella dell'Organo di controllo dell'Azienda Consorziale.

Art. 32 – Vigilanza

1. La vigilanza sull'attività dell'Azienda Consorziale è esercitata dagli Enti consorziati per il tramite del Presidente dell'Assemblea secondo quanto previsto dal vigente Statuto.
2. È facoltà degli Enti consorziati assumere specifiche informazioni in merito all'andamento generale dell'Azienda ovvero con riferimento a singole operazioni di carattere rilevante tramite richiesta al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

GESTIONE AZIENDALE, PIANO PROGRAMMA, BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE, BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE, BILANCIO DI ESERCIZIO, DESTINAZIONE UTILI E COPERTURA PERDITE

Art. 33 – Gestione aziendale: criteri e controllo interno

1. L'Azienda Consorziale informa la sua attività imprenditoriale a criteri della qualità totale, ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi;
2. Le relative misurazioni vengono elaborate a mezzo di appositi indicatori secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, opportunamente integrate con il risultato delle verifiche effettuate in occasione della presentazione del Bilancio di esercizio.
3. Sulla gestione sono istituite forme di controllo interno e di reporting per verificare la sua economicità, l'efficienza e l'efficacia, intese come rispondenza agli obiettivi strategici stabiliti dall'Assemblea e come controllo della qualità delle prestazioni e dei servizi resi rispetto a quanto stabilito negli Atti fondamentali di programmazione.

Art. 34 – Norme in materia di finanza, contabilità e patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione determina:

- a) Il sistema informativo contabile che deve consentire, oltre alla tempestiva determinazione dei risultati di esercizio, l'elaborazione di situazioni economiche infrannuali, la determinazione ed il controllo dei costi e dei ricavi per centri di costo e centri di responsabilità secondo le più appropriate tecniche per il controllo di gestione;
- b) I criteri per la determinazione e ripartizione di costi comuni ai diversi servizi;
- c) I criteri per l'espletamento del servizio di cassa, tenuto presente che dovrà essere individuato, con le modalità ritenute più opportune nel rispetto della disciplina vigente, un istituto di credito al quale affidare in esclusiva i pagamenti, mentre potranno essere intrattenuti rapporti con altri istituti di credito e finanziari per gli incassi e per operazioni finanziarie;
- d) Le modalità di emissione degli ordini di pagamento e di riscossione;
- e) Le modalità di liquidazione delle spese.

Art. 35 – Piano programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico annuale, bilancio di esercizio

1. Il Piano programma deve contenere le scelte e gli obiettivi che l'Azienda Consorziale intende perseguire nel medio periodo.
2. Il programma per le iniziative di carattere sociale viene predisposto dal Presidente dell'Assemblea sulla base di specifico regolamento; il programma viene approvato dall'Assemblea.
3. Il Bilancio pluriennale di previsione deve essere redatto in coerenza con il piano programma; è articolato per i singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
4. Il bilancio preventivo annuale non può chiudere in perdita, salvo puntuale necessità motivata dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare ove derivi da spese di investimento programmate a carattere pluriennale.
5. I bilanci preventivi pluriennali ed annuali vengono predisposti a cura del Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'Assemblea consortile entro il 15 ottobre.
6. Il Bilancio d'esercizio, accompagnato dalla Relazione sulla gestione, si compone del conto economico, dello stato patrimoniale, della nota integrativa e del rendiconto finanziario. Esso viene predisposto a cura del Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio aziendale, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo e entro 180 giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Azienda, segnalando nella Relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Art. 36– Destinazione degli utili

1. Gli utili netti dell'Azienda, accertati dal bilancio di esercizio, sono destinati per il 50% alla Riserva Statutaria.
2. L'Assemblea distribuisce agli Enti consorziati, in tutto o in parte, gli utili residui per iniziative volte allo sviluppo economico, sociale, culturale del territorio dei Comuni consorziati a favore dei propri abitanti, in misura, comunque, non superiore al 2% dei ricavi gestionali. Tali iniziative devono rispondere ai principi di equità, della progettualità e della reciprocità attraverso una relativa pianificazione, definizione, attuazione e rendicontazione delle ricadute.
3. L'eventuale ulteriore quota residua di utile è di norma destinata a fondi di rinnovo e sviluppo.

Art. 37 – Copertura delle perdite

1. Nell'ipotesi di perdita di esercizio, si provvede alla sua copertura utilizzando le riserve disponibili, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Qualora risulti che, in conseguenza della perdita, il patrimonio netto è diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione deve riferire senza indugio all'Assemblea, anche prima della chiusura dell'esercizio annuale, sulla situazione economico – patrimoniale con le osservazioni dell'Organo di controllo. Ove entro l'esercizio successivo, la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo, l'Assemblea assume le deliberazioni del caso, per assicurare il regolare funzionamento dell'Azienda.
3. Quando risulti che il capitale di dotazione, in conseguenza alle perdite, è diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione riferisce all'Assemblea, anche prima della chiusura dell'esercizio annuale, sulla situazione economico patrimoniale dell'Azienda con le osservazioni dell'Organo di controllo.
4. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'Assemblea dispone la

riduzione del capitale e propone l'eventuale reintegro che si rendesse necessario per assicurare il funzionamento dell'Azienda Consorziata, fatti salvi i provvedimenti a carattere straordinario previsti nel presente Statuto.

TITOLO IV **STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PERSONALE, TARIFFE, APPALTI E FORNITURE**

Art. 38 – Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Azienda e le sue variazioni vengono determinate dal Consiglio di Amministrazione, secondo principi di efficienza, di efficacia e di economicità, ferma restando l'attenzione alla finalità statutaria tesa al benessere del territorio dei Comuni consorziati.
2. La struttura organizzativa aziendale si occupa responsabilmente e proattivamente di tutte le attività operative volte al perfezionamento delle direttive e degli obiettivi strategici aziendali. Tale struttura si compone di aree funzionali, di responsabili di settore e del personale che da essi dipende.
3. Al servizio sanitario sovrintende il Direttore sanitario, da cui dipende il personale medico e paramedico. Egli cura i rapporti sotto l'aspetto sanitario dei clienti e impartisce ordini relativi al servizio sanitario generale dello stabilimento.
4. Per il servizio medico l'Azienda Consorziata si avvale anche di consulenti esterni cui può essere affidata anche la Direzione sanitaria.

Art. 39 – Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, compresi i dirigenti, ha natura privatistica.
2. La disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente è quella dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il settore termale, alberghiero e del commercio.

Art. 40 – Regolamento del personale

1. Le modalità, il procedimento ed i requisiti per l'assunzione del personale sono determinati con apposito regolamento, in osservanza della disciplina legislativa vigente.
2. Il regolamento si ispira ai criteri di obiettività e trasparenza delle scelte e deve, in particolare prevedere:
 - a) la pubblicità delle procedure e dei risultati delle selezioni;
 - b) le modalità di scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici tra persone fornite di competenza tecnica od amministrativa specifica in relazione ai posti da coprire;
 - c) la possibilità di avvalersi per le selezioni o preselezioni di società specializzate;
 - d) la disciplina delle assunzioni a carattere stagionale;
 - e) la disciplina del personale addetto al servizio sanitario.

Art. 41 – Tariffe e corrispettivi

1. I prezzi e le condizioni di vendita dei servizi da richiedere direttamente ai clienti non soggetti a vincoli di legge vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione e, nei casi stabiliti dal Consiglio stesso, dai responsabili di settore nel rispetto degli atti di programmazione.

Art. 42 – Appalti e forniture

1. Le deliberazioni a contrarre, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione, possono spettare al personale dipendente responsabile così come indicato nel regolamento di cui al seguente comma.
2. Con apposito 'regolamento aziendale' vengono disciplinate le modalità di contrattazione nel rispetto della disciplina vigente, osservando per quanto possibile i seguenti obiettivi e modalità:
 - a. ottimizzare la conduzione delle attività imprenditoriali a carattere commerciale espletate quale "ente pubblico economico" e sostenute attraverso l'impiego di risorse generate dalla gestione delle attività aziendali;
 - b. individuare per tutti i contratti attivi o passivi necessari al funzionamento dell'Azienda Consorzio, precise responsabilità e attribuzioni, e l'obbligo di rendiconto periodico al Consiglio di Amministrazione;
 - c. assicurare per attività aventi una finalità di interesse generale sostenute in via prevalente da risorse pubbliche, la corretta applicazione della normativa pubblicistica, in quanto applicabile.

TITOLO V

RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL PERSONALE, DELL'ORGANO DI CONTROLLO, TRASPARENZA, INFORMAZIONE UTENTI, REGOLAMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, MOG E ODV

Art. 43 – Responsabilità dei componenti il Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidamente responsabili verso l'Azienda Consorziale dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale.
2. Le responsabilità per gli atti e le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quelli tra essi che, essendo immuni da colpa, abbiano fatto annotare a verbale senza ritardo il loro dissenso. In tale caso il Presidente è tenuto ad informare per iscritto l'Organo di controllo.

Art. 44 – Responsabilità del personale

1. I dirigenti, i direttori, i responsabili di servizio e i capi reparto ed i collaboratori per le aree affidate a ciascuno sono responsabili della efficienza della gestione aziendale. Gli stessi rispondono dell'osservanza delle norme di legge e regolamentari con particolare riguardo a quelle riguardanti la sicurezza del lavoro e degli impianti e la salvaguardia dell'ambiente.
2. I dirigenti, i direttori ed i responsabili, per le aree a ciascuno affidate, rispondono anche dei risultati economici e del rispetto dei budget di spesa di esercizio e di investimento approvati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il dirigente per la Sicurezza stabilisce, con appositi ordini di servizio e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro, mansioni e responsabilità, in ordine all'osservanza delle norme antinfortunistiche, alle incombenze relative ad autorizzazioni per l'impianto e l'esercizio di attività aziendali, alla presentazione di denunce e dichiarazioni, alla custodia di impianti, materiali ed attrezzature.

Art. 45– Responsabilità dell'Organo di controllo

1. I componenti dell'Organo di controllo sono responsabili per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto.
2. I componenti dell'Organo di controllo sono inoltre responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 46– Azione di responsabilità

1. L'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea.
2. L'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organo di controllo è promossa dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
3. L'azione di responsabilità nei confronti dei dipendenti è promossa a seguito di deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.
4. Resta ferma la responsabilità erariale, ove sussistente.

Art. 47 – Trasparenza

1. L'Azienda Consorziale garantisce la trasparenza della propria attività, nei modi e nei limiti stabiliti dalla disciplina legislativa vigente, anche attraverso l'implementazione e l'utilizzo del Portale trasparenza aziendale e di forme di divulgazione che l'Azienda vorrà adottare.

Art. 48 – Informazione agli utenti; carta dei servizi

1. Per i servizi relativi allo stabilimento termale l'Azienda Consorziale assicurerà la completa informazione agli utenti, anche tramite l'adozione della Carta dei Servizi.
Per le altre attività, l'Azienda assicura la completa informazione agli utenti.

Art. 49 – Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge e del presente Statuto, adotta regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni aziendali.
2. In particolare, vengono disciplinate con regolamenti aziendali le seguenti materie:
 - a) funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

- b) appalti, forniture e spese in economia
 - c) ; patrimonio, finanza, controllo interno, contabilità, cassa;
 - d) personale;
 - e) diritto di accesso e informazione.
3. I regolamenti vengono comunicati al Presidente dell'Assemblea consorziale entro 15 giorni dalla loro adozione.

Art. 50 - Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG)

1. L'Azienda Consorziale adotta il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine di prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità, esimente da ipotesi di responsabilità amministrativa, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e sue modificazioni, e procede alla analisi di gestione del rischio prendendo a riferimento la mappatura completa dei processi.

Art. 51 - Organismo di Vigilanza (OdV)

1. La vigilanza sul funzionamento, nonché l'osservanza e l'aggiornamento del modello di organizzazione e di gestione per la tutela e prevenzione della corruzione e dell'illegalità sono attribuiti a un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo.
2. L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed ha la medesima durata in carica del Consiglio stesso e comunque fino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza.

Art. 52 – Arbitrato e foro competente

1. Eventuali controversie che potrebbero sorgere tra Enti consorziati e tra Ente consorziato/Enti consorziati e Azienda consorziale, in dipendenza dell'attività aziendale e dell'interpretazione o esecuzione del presente Statuto, non risolte in via amichevole, sono deferite ad un collegio di tre arbitri, che giudicherà secondo le norme di diritto escluso il ricorso all'equità.
2. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari dell'Azienda e dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente in via esclusiva il foro del luogo ove l'Azienda Consorziale ha la propria sede legale.

Art. 53 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'ultima approvazione da parte dei Consigli comunali degli Enti consorziati.